

BGer 1C_50/2013 vom 20. Juni 2013

Bundesgericht, 2013-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_50_2013

FR: TF 1C_50/2013 du 20 juin 2013

IT: TF 1C_50/2013 del 20 giugno 2013

Erwägungen

E. 1

Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha confermato a determinate condizioni il rilascio della licenza edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF. I ricorrenti, che sono proprietari di un fondo confinante ed hanno partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, sono legittimati a ricorrere giusta l' art. 89 cpv. 1 LTF .

E. 2.1

I ricorrenti lamentano la violazione dell' art. 6 CEDU per il fatto che la Corte cantonale non ha dato seguito alla loro richiesta, formulata nella replica, di ordinare un'udienza.

E. 2.2

Secondo l' art. 6 n. 1 CEDU , ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile. Una contestazione riguardante "diritti di carattere civile" ai sensi dell' art. 6 n. 1 CEDU è tra l'altro data quando una misura edilizia o pianificatoria abbia effetti diretti sull'esercizio dei diritti di proprietà del vicino (DTF 127 I 44 consid. 2). Nella fattispecie non è di per sé contestato che la causa concerna diritti di carattere civile dei ricorrenti. Le disposizioni concernenti l'indice di sfruttamento degli edifici sono infatti destinate a proteggere anche gli interessi dei vicini (DTF 127 I 44 consid. 2d). In concreto, i ricorrenti, quali proprietari fondiari confinanti toccati dagli effetti di un progetto edilizio che ritengono sovradimensionato, agiscono a tutela di questi interessi.

Il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della citata norma, presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, ricordato che semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatori di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo. Ha ricordato che il giudice cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico, qualora ne sia stata chiesta l'organizzazione; solo a titolo eccezionale egli può rifiutarlo, segnatamente, oltre che in presenza dei motivi indicati all'art. 6 n. 1 secondo periodo CEDU, in caso di intempestività della richiesta, di mancato rispetto dei principi della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, in particolare anche quando l'istanza appaia vessatoria, improntata a una mera tattica dilatoria o, infine, in presenza di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile (DTF 136 I 279 consid. 1; 122 V 47 consid. 3b/aa-dd; sentenza 1C_453/2011 del 18 aprile 2012 consid. 1.3, in: RtiD II-2012, pag. 27). Una richiesta di svolgere un'udienza pubblica formulata durante lo scambio ordinario degli allegati scritti (per esempio in replica o in

duplica) è di principio tempestiva (DTF 134 I 331 consid. 2.3.2).

E. 2.3

Nella fattispecie, i ricorrenti hanno chiesto con la replica del 14 giugno 2012 "che venga fissata l'udienza di discussione di rito e che venga esperito un sopralluogo, nell'ambito dei quali essi si riservano di sviluppare ulteriormente le censure sollevate nel ricorso e nel presente esposto". La Corte cantonale nella sua risposta al ricorso in materia di diritto pubblico sostiene che la domanda sarebbe stata formulata in modo generico e senza menzionare l' art. 6 n. 1 CEDU . Rileva di avere trattato la richiesta alla stregua di una domanda di assunzione di prove, contestualmente a quella volta ad esperire un sopralluogo, respinta siccome ritenuta irrilevante sulla base di un apprezzamento anticipato. La precedente istanza richiama inoltre la sua prassi, secondo cui la procedura di ricorso si svolge abitualmente senza tenere un'udienza pubblica orale ai sensi dell' art. 6 n. 1 CEDU , rilevato altresì che una discussione finale (verbale o scritta) è prevista dalla procedura cantonale solo se sono state assunte delle prove.

Risulta tuttavia dalla citata domanda dei ricorrenti, ch'essi hanno esplicitamente chiesto, oltre all'esperimento di un sopralluogo, anche la fissazione di un'udienza di discussione. Pur non menzionando espressamente l' art. 6 n. 1 CEDU , la richiesta di tenere un'udienza è formulata in modo specifico, in aggiunta a quella di esperire un sopralluogo. Essa appare dunque chiara e non equivocabile, per cui la Corte cantonale non poteva trattarla alla stregua di una semplice domanda di assunzione di prove. La richiesta di fissare un'udienza è d'altra parte esplicita, sicché i giudici cantonali nemmeno potevano in buona fede ritenere che i ricorrenti vi avessero rinunciato. Omettendo di organizzare un dibattimento pubblico, la Corte cantonale ha quindi disatteso l' art. 6 n. 1 CEDU .

E. 2.4

Il ricorso dev'essere pertanto accolto per la mancata tenuta dell'udienza pubblica. Il vizio non può essere sanato in questa sede, considerato in particolare il limitato potere cognitivo che compete al Tribunale federale riguardo all'applicazione del diritto edilizio cantonale e comunale, in cui rientrano segnatamente le disposizioni sull'indice di sfruttamento (cfr. art. 95 LTF). Il Tribunale federale è inoltre di principio vincolato ai fatti accertati dall'istanza inferiore (cfr. art. 105 e 97 LTF ; DTF 134 I 331 consid. 3.1). In tali circostanze, la causa deve essere rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio dopo avere concesso ai ricorrenti la facoltà di avvalersi del contraddittorio nell'ambito di un'udienza pubblica. In queste condizioni, le ulteriori censure non devono essere esaminate, ritenuto che anche per quanto concerne le prove di cui i ricorrenti lamentano la mancata assunzione, la Corte cantonale potrà nuovamente pronunciarsi nel seguito della procedura (segnatamente sul sopralluogo, sebbene si sia già espressa al proposito). Con riferimento alla questione di merito relativa al rispetto dell'indice di sfruttamento, può nondimeno essere qui richiamata la sentenza 1C_158/2010 del 3 agosto 2010 (in: RtiD I-2011, pag. 70 segg.).

E. 3

Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. La causa è rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di C. _____ (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.